



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA
- Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

Allegato 1

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE COMUNALE "ENRICO E
RICCARDO DALL'ORTO" DI VIA
GENERALE DALLA CHIESA – SARCEDO
(VI).**

Sommario

Art. 1. OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 3. VALORE DELLA CONCESSIONE.....	4
Art. 4. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	4
Art. 5. CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE.....	5
Art. 6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Art. 7. ATTIVITA' AMMESSE DEL CONCESSIONARIO.....	8
Art. 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	9
Art. 9. USO DELL'IMPIANTO POLIVALENTE	11
Art. 10. PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI DELLE ATTIVITÀ E TARIFFE	11
Art. 11. GESTIONE DEL BAR.....	13
Art. 12. ORARI DI APERTURA – GIORNI DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE	13
Art. 13. PUBBLICITA' COMMERCIALE	14
Art. 14. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE	15
Art. 15. PENALITA' RELATIVE ALLE MODALITA' DI GESTIONE E D'USO DEGLI IMPIANTI	15
Art. 16. GARANZIA DEFINITIVA	15
Art. 17. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONI.....	15
Art. 18. SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 19. PARTECIPAZIONE E CONTROLLI	17
Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 21. RECESSO	18
Art. 22. CONTENZIOSO E CONTROVERSIE	18
Art. 23. SPESE CONTRATTUALI.....	18
Art. 24. OBBLIGHI TRACCIABILI A' FLUSSI FINANZIARI	18
Art. 25. PROTOCOLLO DI LEGALITA' E PATTO DI INTEGRITA'	19
Art. 26. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA DI.....	19
PANTOUFLAGE	19
Art. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
Art. 28. RINVII	21

Art. 1. OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale di Sarcedo intende affidare, in regime di concessione, la gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale, con rilevanza economica, denominato "Enrico e Riccardo Dall'Orto" e di un bar ricreativo interno al medesimo impianto ubicato in Via Generale Dalla Chiesa, n. 47.

La concessione, affidata in via esclusiva dal concedente in favore del concessionario, ha per oggetto la gestione del predetto impianto per tutta la durata della concessione.

Alla concessione si applicano le disposizioni di cui agli art. 177 e seguenti del D.lgs 31/03/2023 n. 36.

Il Patrimonio comunale che viene affidato in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, facenti parte del complesso sportivo-ricreativo individuato nella planimetria allegata al presente Capitolato d'oneri per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tale gestione si traduce nell'uso, manutenzione ordinaria e custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato d'oneri (di seguito, anche "Capitolato"), che disciplina le operazioni amministrative, tecniche ed economiche inerenti al servizio. Nello specifico, ai fini della presente concessione, per gestione e uso dell'impianto si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività correlata all'utilizzo dell'impianto sportivo e delle attrezzature ad esso appartenenti, dando atto che l'unico ed esclusivo corrispettivo per il Concessionario è rappresentato dai ricavi di gestione del servizio derivanti dai servizi correlati alla gestione dell'impianto sportivo e dai prodotti correlati alla gestione del bar.

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto sportivo e del bar per le finalità sportive, ricreative e sociali che il Concessionario della gestione e d'uso è tenuto a perseguire – anche in accordo con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi che favoriscono la partecipazione dei cittadini ad attività sportive ed extra sportive – e che sono presenti nel Capitolato, nonché nell'attuazione di interventi di manutenzione, valorizzazione e riqualificazione che il Concessionario dovesse proporre in sede di offerta tecnica.

Gli eventuali interventi di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento con onere a carico del Concessionario, una volta ultimati, resteranno di proprietà del Comune, andando ad accrescere il patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

Con il presente Capitolato, il Comune intende manifestare le seguenti finalità, considerate di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative espletabili nell'impianto e nel bar (fruibile dagli utenti e dai cittadini anche per attività ricreative e di aggregazione extra sportive);
- valorizzare gli immobili comunali ed i servizi da essi ospitati;
- partecipare alla realizzazione sul territorio di attività ed eventi, di natura sportiva ed extra sportiva, in coordinamento e connessione con l'Amministrazione Comunale e con le attività delle altre associazioni;
- ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del Comune.

Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5 con decorrenza dalla stipula del relativo contratto: si da atto che alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Oltre che per l'ultimazione del termine finale e per il perimento all'interno del quale viene svolta l'attività sportiva e affidato il patrimonio, l'affidamento della gestione può cessare per risoluzione per inadempimento o recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Il complesso immobiliare sportivo-ricreativo viene consegnato alla stipula del contratto, previo apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti. Il verbale costituisce elemento di concessione.

Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva potrà farsi luogo a consegna anticipata in caso di urgenza.

Alla scadenza del termine ultimo affidato il contratto potrà essere prorogato – ad insindacabile discrezione della Stazione Appaltante – per un periodo non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, in attesa della definizione della nuova procedura di affidamento (cd. Proroga tecnica). La proroga avviene agli stessi patti, norme e condizioni di cui al presente capitolato, senza che il concessionario possa rifiutarsi o eccepire alcunché o avanzare pretesa o diritto di sorta.

Art. 3. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione del servizio per 5 (cinque) anni di durata, è stimato in euro 574.086,00 (euro cinquecentasettantaquattromilazeroottantasei), così come risultanti dal piano economico finanziario redatto dal Comune. Ai sensi dell'art. 179 D.Lgs n. 36/2023, tale valore è costituito dal fatturato totale del Concessionario al netto dell'IVA, generato per tutta la durata del contratto così come stimato dall'Ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Saranno destinati al Concessionario gli utili derivanti da: entrate derivanti dalle tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive, i proventi del bar, i proventi derivanti da attività ricreative – anche extra sportive – organizzate dal concessionario, i proventi della pubblicità.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta Comunale con cadenza annuale.

Sono totalmente a carico del Concessionario, senza alcun onere per il Comune concedente, tutti gli oneri per l'esecuzione a perfetta regola d'arte sia dei lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, sia di tutte le attività connesse con la gestione dell'impianto medesimo.

Per ciascun anno, il concessionario è tenuto a versare al Comune il canone annuo, determinato dal rialzo presentato in gara oltre ad I.V.A di legge (base d'asta € 10.072,00, + Iva 22%), in rate mensili posticipate entro il 5 del mese successivo.

L'importo annuo del canone, con decorrenza dal secondo anno di vigenza del presente contratto, potrà essere soggetto ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), ai sensi del combinato disposto degli artt. 189 e 60, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

L'assetto dell'immobile oggetto della concessione è delineato dall'articolazione degli spazi come appresso specificato:

- a) N. 1 palestra comunale, composta da campo da gioco, spogliatoi con annessi servizi e docce, bar con bancone e sala ritrovo.
L'area del campo da gioco è in parquet in legno con segnatura a terra delle linee dei campi gioco per calcetto a 5, basket, pallavolo e pattinaggio. All'interno dell'area sono presenti attrezzature mobili quali canestri, tabellone segnapunti, spalliere e panche. La palestra è dotata di tribune per gli spettatori.
- b) N. 2 campi da tennis/calcetto recintati e distinti.
- c) Anfiteatro esterno scoperto, aree esterne a verde e relativi percorsi ed aree pedonali attrezzate;
- d) Area di servizio per parcheggio auto (esclusa dalla presente concessione in quanto area pubblica).

Pertanto, l'impianto sopra descritto viene concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al futuro Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla procedura di gara e così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.

I concorrenti alla gara dichiareranno, su apposito modulo, di aver preso visione degli immobili e degli impianti

e di ritenerli idonei alle attività sportive a cui sono destinati.

Art. 5. CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

Preliminarmente all'avvio dell'esecuzione del contratto, un incaricato del Comune di SARCEDO, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà un inventario a seguito di una ricognizione dello stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi costituenti la dotazione dei locali per constatarne l'efficienza e lo stato di manutenzione. Della ricognizione dovrà essere redatto apposito verbale contenente la descrizione di quanto oggetto di consegna. Tale verbale sarà sottoscritto dalle Parti per accettazione.

Analoga ricognizione ed inventario saranno effettuati al termine del contratto o all'atto della sua eventuale anticipata risoluzione o cessazione.

Qualora i beni in concessione abbiano subito, al tempo della riconsegna per cessazione della concessione, dei deterioramenti non dipendenti dal normale uso, il costo necessario al ripristino sarà scomputato dalla cauzione presentata dall'Affidatario.

Art. 6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria dell'impianto resta totalmente a carico del gestore con le modalità generali indicate nella tabella seguente, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Si precisa, al riguardo, che sono a carico del gestore anche:

- la riattivazione annuale dei campi polivalenti calcetto e tennis con relativa pavimentazione;
- la sostituzione di lampade bruciate di qualsiasi tipo;
- la pulizia ed il riordino dei cortili con l'acquisto, a carico del gestore, del materiale occorrente;
- la manutenzione e le piccole riparazioni degli impianti di riscaldamento, elettrico ed idraulico, nonché dei serramenti, dei pavimenti, delle recinzioni, ecc., come meglio indicato nella tabella seguente.
- La manutenzione con pitturazione e pulitura del locale bar con eventuale sistemazione di pavimentazione rivestimenti nonché di sanitari.

La manutenzione straordinaria rimane invece a carico del Comune, fatta eccezione per la rigenerazione completa del manto dei campi da calcio a 5 polivalenti che dovrà essere effettuata ogni anno, a fine stagione, a cura del gestore.

Il concessionario deve realizzare le opere di miglioramento o di manutenzione straordinaria che vanno ad arricchire il patrimonio del Comune, nei termini e con le modalità indicate nell'offerta qualitativa della gara; al termine dell'affidamento, le predette opere di miglioramento o di manutenzione straordinaria rimangono in piena ed esclusiva proprietà del Comune, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Il concessionario deve anche attuare il programma sportivo e non sportivo dell'offerta tecnica e lo sviluppo locale nel settore della promozione sportiva, con particolare riguardo all'attività giovanile e delle scuole, al sociale ed all'attività a favore delle persone diversamente abili e degli anziani in conformità alla proposta contenuta nell'offerta tecnico/qualitativa della gara.

Il concessionario non può eseguire alcun lavoro di miglioramento o manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni deterioramento rilevabile riguardante interventi di straordinaria manutenzione relativa all'impianto.

Nel caso di interventi straordinari d'urgenza, è facoltà del Concessionario attuare direttamente l'intervento e successivamente richiedere il rimborso delle spese sostenute al Comune nel caso sussistano le seguenti condizioni:

- a) effettiva urgenza dell'intervento;
- b) congruità dell'importo speso;
- c) esibizione della documentazione necessaria ad attestare la spesa.

L'urgenza sussiste nei casi in cui si verificano situazioni che:

- mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone;
- richiedono un pronto intervento per scongiurare possibilità di maggiori danni;
- comportano l'interruzione di attività, eventi e manifestazioni di natura sportiva ed extra sportiva;
- altri casi di volta in volta valutabili.

In caso di realizzazione da parte del Concedente di lavori di manutenzione straordinaria alle strutture del complesso il medesimo non potrà vantare alcun diritto d'indennizzo o simile nei confronti del Comune per gli eventuali mancati introiti.

La gestione del rischio di manutenzione ordinaria è responsabilità del gestore, ne consegue che il gestore è tenuto ad assicurarsi che la manutenzione ordinaria venga eseguita regolarmente ed in modo adeguato per preservare l'efficienza degli impianti e garantire che le prestazioni contrattuali pattuite siano erogate senza interruzioni; inoltre, il gestore si impegnerà a pianificare attraverso un piano di manutenzione puntuale e ad attuare programmi di manutenzione regolari per affrontare eventuali problematiche e ripristinare attrezzature usurate nel tempo, aggiornando tempestivamente il Comune.

A CARICO DEL CONCESSIONARIO	A CARICO DEL COMUNE
RIPARAZIONI DI CARATTERE GENERALE riparazioni di tutti i danni o deterioramenti causati per il cattivo uso, negligenza e imperizia alla struttura, alle sue pertinenze e alle parti comuni; le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso; le riparazioni poste a carico del concessionario potranno essere eseguite a cura del Comune in caso di inerzia dello stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute.	RIPARAZIONI DI CARATTERE GENERALE provvedere di mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto eseguendo tutte le riparazioni di carattere straordinario necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del Gestore.
MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE - manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni; - riparazioni di infissi e semifissi in conseguenza all'uso e/o per incuria, negligenza, imperizia o colpa e periodica tinteggiatura delle pareti e verniciatura delle opere in legno e ferro (infissi ecc.); - riparazione (se esistenti) delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli anche con sostituzione di parti; - sostituzione di zerbini, installazione e sostituzione di tappeti e guide;	MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE - riparazione straordinaria dei tetti e lastrici solari; - sostituzione e riparazioni di grondaie e tubi pluviali; - sostituzione e riparazione delle colonne di scarico per vetustà; - riparazione straordinaria della rete di fognatura; - opere murarie di manutenzione delle murature, strutture dello stabile; - intonaci, verniciature e tinteggiature delle parti murarie e verniciature delle parti comuni esterne

- sostituzione/riparazione di serrature e chiudi porte; - targhette nominativi personali per casellari postali, pulsantiere citofoni e delle porte; - servizio di disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione di bidoni dell'immondizia ed eventuale installazione di retine a protezione di piccioni, api, ecc.; - spese relative al servizio di sgombero neve, compresi i materiali d'uso; - acquisto attrezzatura per la manutenzione del giardino; - manodopera per il taglio dell'erba potatura, annaffiatura, l'acquisto di concimi, la riparazione degli attrezzi nonché la manutenzione del giardino; - sostituzione alberi e cespugli; - sostituzione delle attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, bidoni dell'immondizia e suoi contenitori, trespoli, ecc.); controllo e verifica semestrale del funzionamento delle uscite di sicurezza e maniglie antipánico	dello stabile; - sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani se non derivanti da cattivo uso; - riparazione e sostituzione di inferriate, cancellate, infissi e semifissi, vetrate per vetustà; - sostituzione dei vetri e degli scuri delle finestre e porta-finestra e delle parti comuni solo per vetustà o per eventi eccezionali (grandine, terremoti, ecc.);
IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CORRENTE – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - riparazione o sostituzione i parti accessorie in conseguenza dell'uso; - pulizia aerotermini, termosifoni, griglie di aerazione; - verifiche periodiche obbligatorie dei generatori di calore; - pulizia caldaie, canne fumarie, bruciatori, ecc. (terzo responsabile).	IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CORRENTE – IMPIANTO DICONDIZIONAMENTO - sostituzione impianto e apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche legislative o dei regolamenti. - manutenzione straordinaria del locale della centrale termica;
MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - controllo, manutenzione riparazione dell'addolcitore (se esistente) con fornitura di	MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - sostituzione impianto e apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche

materiali d'uso; - controllo e manutenzione motore, pompe di sollevamento acqua, apparati ed accessori; - riparazione o sostituzione di rubinetteria varia, WC, porta carta, portascopini, docce, lavandini e accessori sanitari in genere;	legislative o dei regolamenti.
IMPIANTO ANTINCENDIO - manutenzione ordinaria (controllo periodico funzionamento); - sostituzione estintori; - verifica periodica degli estintori e ricarica dei medesimi, verifica delle manichette, ispezioni e collaudi, tutte le verifiche e gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di prevenzione incendi; - presentazione delle pratiche al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e per i rinnovi periodici.	IMPIANTO ANTINCENDIO - sostituzione impianto e apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche legislative o dei regolamenti;
MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - riparazione e/o sostituzione di parti dell'impianto elettrico comprese quelle danneggiate da cortocircuiti derivanti da negligenza, colpa o imperizia (con esclusione di fulmini);	MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - sostituzione di qualsiasi parte dell'impianto elettrico per vetustà (in caso in cui non si hanno più pezzi di ricambio);

Art. 7. ATTIVITA' AMMESSE DEL CONCESSIONARIO

Tutti gli impianti attrezzature od arredi esistenti nel complesso oggetto del contratto, salvo espresse esclusioni, sono finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività sportive e collaterali:

- a) attività sportive per le quali l'impianto sia stato omologato dalle singole federazioni sportive;
- b) attività ginnico sportive;
- c) manifestazioni culturali, di spettacolo, congressi, convegni ed altre comunque compatibili con la struttura e con la sua funzione socio – educativa.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di ottenere in proprio le agibilità, autorizzazioni, abilitazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività, secondo le norme vigenti.

Nel caso di utilizzo dell'impianto polivalente per le manifestazioni di cui alla lett. c) il concessionario dovrà, di norma almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, inviare richiesta scritta di autorizzazione al Comune il quale si pronuncerà entro 10 (dieci) giorni. La mancata adozione di apposito provvedimento nel termine

suindicato sarà da intendersi come assenso.

Art. 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione della concessione deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico, con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti potranno emanare nelle materie indicate.

La gestione della concessione non può essere sospesa od abbandonata per alcuna causa senza il preventivo consenso del Comune, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il concessionario, conformemente a quanto descritto nell'offerta tecnica, si impegna, con tutti gli oneri a totale proprio carico, a:

- acquistare arredi ed attrezzature per spogliatoi, reception, bar, nonché le necessarie attrezzature informatiche per la gestione dell'impianto sportivo;
- conservare la destinazione dell'impianto sportivo e del bar ad esso affidati ad esclusivo uso sportivo-ricreativo;
- dirigere l'impianto sportivo ed il bar, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria degli stessi, in materia tale da garantirne l'efficienza nel tempo e il buono stato di manutenzione, con particolare riguardo all'efficientamento energetico;
- garantire il servizio di apertura e chiusura dell'impianto polivalente;
- garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- garantire la riscossione delle tariffe previste, le quali dovranno essere esposte in modo da assicurarne idonea pubblicità, garantendo il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, cercando – qualora possibile – di favorire l'attività per minori;
- garantire il rispetto del calendario e delle attività programmate e dell'orario;
- assicurare la garanzia della presenza di personale idoneo e sufficiente durante l'utilizzo della struttura, in relazione all'attività programmata. Tale personale, purché rispondente alle predette caratteristiche, potrà anche appartenere al volontariato sportivo;
- all'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- assicurare il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- garantire l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di manutenzione delle aree verdi nonché la pulizia giornaliera di tutte le aree coperte e scoperte dell'impianto polivalente oggetto di concessione;
- garantire l'intervento per l'eventuale sgombero neve degli ingressi pubblici, dei viali di servizio e del marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- garantire l'avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata di competenza;
- in accordo con l'Amministrazione Comunale, garantire la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili all'interno dell'impianto sportivo e del bar, con il normale uso sportivo dei campi da calcio/tennis, adottando ogni possibile accorgimento per il contenimento dei rumori al fine di arrecare il minor disturbo possibile alle abitazioni che insistono sul fronte strada su cui si collocano anche il bar e gli impianti sportivi;
- dotarsi di una Carta dei Servizi, da esporre al pubblico, con specifica indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei locali e del bar, orari per l'utilizzo dei singoli impianti, tariffe, modalità di iscrizione in qualità di soci o semplici ospiti della struttura;
- attivare un'adeguata polizza di assicurazione per responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture, con

primaria Compagnia assicurativa, che tuteli il pubblico e, comunque, le persone che accedono all'impianto sportivo;

- organizzare centri estivi dedicati ai bambini con lo scopo di promuovere l'amore per lo sport ed incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla comunità sportiva;
- organizzare eventi/iniziativa sportive e/o extra sportive di aggregazione sociale, momenti di merenda e giochi rivolti alle famiglie con minori con la presenza di professionisti, finanziabili anche con il ricorso ad eventuali forme di sponsorizzazione, purché non in contrasto con le finalità del complesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, delle norme igienico sanitarie e delle norme in materia di inquinamento acustico;
- garantire la piena disponibilità a collaborare con altre associazioni che gestiscono impianti sportivi comunali;
- assumere a proprio carico le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e manutenzione delle aree verdi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- corrispondere la retribuzione del personale addetto secondo i contratti di lavoro e norme in vigore e provvedere a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi connessi alla gestione dell'impianto sportivo e del bar;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione dell'impianto e del bar. Resta inteso che, in caso di revoca della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni e licenze decadranno automaticamente;
- gestire la struttura con la massima cura e nel rispetto integrale delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- sensibilizzare e sviluppare l'interesse della comunità verso la struttura, assicurando l'accesso e l'utilizzo della stessa a tutta la cittadinanza senza discriminazioni di sorta;
- qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, esibire una relazione circa il numero degli utenti sportivi coinvolti e le tariffe praticate all'utenza.

Fanno inoltre carico al Concessionario i seguenti oneri:

- le spese per i consumi di energia elettrica, le spese di riscaldamento, acqua, telefonia e rete internet. Il Concessionario dovrà procedere a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- le spese per la gestione dell'esercizio pubblico (bar);
- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- le spese di riparazione, mantenimento e rifacimento delle pavimentazioni dei campi di gioco;
- le spese necessarie alla sostituzione di tutte le parti mobili dei campi di gioco quali reti, argani di sollevamento, segnature;
- la verifica dello stato di conservazione fisico funzionale dell'intero complesso oggetto del contratto segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari rilevabili, i correttivi e i dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- ogni altro adempimento connesso all'utilizzo dell'impianto polivalente.

Il costo del personale, per il funzionamento dell'impianto polivalente, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera del personale a qualunque titolo impiegato.

Tutto il personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, viene utilizzato nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salute e sicurezza sul lavoro nonché dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria ove applicabili.

Tutto il personale operante nell'impianto polivalente deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

Relativamente alla gestione degli impianti del complesso sportivo, il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune copia completa del bilancio d'esercizio – relativo a ciascun anno solare – entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, dalla data della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio stesso e,

comunque, entro il 31 luglio di ciascun anno. Contestualmente al bilancio, deve essere trasmessa in Comune anche una relazione annuale sull'andamento della gestione (comprensiva dell'attività di manutenzione degli impianti) contenente un resoconto dell'attività svolta e le tariffe applicate di propria competenza.

Art. 9. USO DELL'IMPIANTO POLIVALENTE

Ogni responsabilità di legge è a carico del concessionario sul quale incombe l'obbligo di munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Il concessionario, in ogni circostanza, salvi casi di forza maggiore, deve assicurare all'interno del complesso avuto in concessione il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo od impianto in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni, tramite propri funzionari.

Tutti i luoghi del complesso in concessione frequentati da spettatori, da atleti o da utilizzatori degli impianti e delle attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e come tali in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

Il concessionario garantisce l'accesso agli spogliatoi della palestra comunale agli atleti che utilizzano i campi da tennis e calcetto o la saletta ala sud stabilendo, a tal fine, le relative modalità. Il concessionario garantisce altresì la libera fruibilità delle aree scoperte agli utenti.

Il concessionario garantisce inoltre agli utilizzatori ed utenti del campo da bocce e del campo da calcio e dell'appartamento sito all'interno del complesso sportivo, il diritto di passaggio per accedere alle strutture di competenza.

Il concessionario risponde del rispetto delle norme di sicurezza per l'uso della struttura, in particolare è tenuto ad osservare il rispetto della capienza massima dei locali stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Art. 10. PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI DELLE ATTIVITÀ E TARIFFE

Le singole parti dell'impianto polivalente dovranno essere gestite come specificato nei punti seguenti del presente articolo:

a) campi da tennis/ calcetto

Per un massimo di 5 giorni l'anno nelle ore diurne e sino alle 14:00 dovranno essere posti a disposizione gratuita per eventuali attività organizzate dalle istituzioni scolastiche previ accordi del concessionario con le medesime.

Tali campi dovranno essere aperti al pubblico, a cui il concessionario dovrà garantire idonea fruibilità previo pagamento delle tariffe stabilite dal concessionario.

In particolare, il concessionario dovrà garantire l'accessibilità a tutti gli utenti che lo richiedessero disciplinando il numero di partite massimo o il tempo massimo consentito ad ogni giocatore/squadra al fine di rendere gli impianti disponibili al maggior numero di persone.

Nel caso di gare particolari, previa richiesta degli utenti, il concessionario dovrà riservare i campi negli orari richiesti, esponendo specifico avviso onde evitare spiacevoli disagi con gli altri potenziali utenti.

È facoltà del concessionario adibire i campi al gioco del tennis o alternativamente del calcetto.

Il concessionario dovrà, anche in relazione alle domande degli utenti, garantire l'utilizzo dei campi sia agli appassionati del tennis sia a quelli del calcetto, stabilendo, se necessario, orari/giornate per la pratica dei due sport, assicurando compatibilmente la fruibilità agli appassionati di entrambe le discipline.

Eventuali campi adibiti al gioco del calcetto dovranno osservare le distanze dalle recinzioni previste dalla normativa al fine di tutelare l'incolumità degli utenti.

Il concessionario ha facoltà di stipulare particolari convenzioni (per prezzi praticati e/o condizioni di

prenotabilità/accesso ai campi) con associazioni regolarmente affiliate alle federazioni riconosciute. In tali convenzioni potrà essere prevista una tariffa annua massima a persona per l'utilizzo dei campi.

b) saletta ala sud

La saletta ala sud è a completa disposizione del concessionario, per ogni attività/uso che costui intendesse farne nel contesto sportivo, ricreativo, culturale ed associazionistico dell'impianto polivalente. L'uso da parte di terzi sarà tariffato dal concessionario.

c) palestra

L'orario di utilizzo della palestra sarà diviso in due fasce:

1° fascia): dall'apertura sino alle ore 14:00.

In tale fascia la palestra verrà, per un massimo di 5 giorni l'anno, destinata gratuitamente all'attività fisica degli alunni organizzata dalle scuole del Comune di Sarcedo.

A tale proposito il concessionario dovrà ogni anno prendere contatti con i responsabili delle istituzioni scolastiche, per definire gli orari e i giorni dell'anno a disposizione degli alunni. Una volta definiti questi orari tutte le ore rimaste libere saranno gestite liberamente dal concessionario.

2° fascia): dalle 14:00 alla chiusura.

In tale fascia oraria la palestra verrà prioritariamente assegnata a società, associazioni, gruppi con sede in Sarcedo e svolgenti attività sportiva nel Comune di Sarcedo.

Il Comune potrà fornire, su richiesta del concessionario, ogni anno l'elenco completo di tali associazioni che dovranno essere formalmente convocate ad una riunione entro il 31 luglio per le assegnazioni dell'anno sportivo successivo.

Qualora alla fine dell'assegnazione a tali gruppi rimanessero ancora disponibili delle ore, queste saranno gestite liberamente dal concessionario.

Per l'utilizzo della palestra dal lunedì al sabato, compresi, nella fascia oraria compresa tra l'apertura e la chiusura saranno applicate le tariffe approvate annualmente dalla Giunta, distinte per settori in base alle fasce di età, che potranno essere soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI).

Il concessionario potrà applicare tariffe maggiori a gruppi, squadre, associazioni che non hanno sede in Sarcedo. È facoltà del concessionario applicare prezzi inferiori e/o concordare particolari agevolazioni con gruppi/associazioni ovvero applicare maggiorazioni orarie per l'utilizzo della palestra in occasione di partite di campionato.

Tutte le tariffe per l'utilizzo della palestra dovranno comunque essere stabilite e comunicate al Comune entro la metà del mese di febbraio di ogni anno (il primo anno entro un mese dall'inizio della gestione) e mantenute sino alla metà del mese di febbraio dell'anno successivo.

d) anfiteatro

Il concessionario ha facoltà di gestire liberamente la struttura.

Il concessionario dovrà garantire la fruibilità a coloro i quali desiderassero utilizzare la struttura per l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli o quant'altro compatibile con la funzione socio educativa del complesso.

Per gli spettacoli o manifestazioni notturne il concessionario ha facoltà di riscuotere la tariffa dallo stesso prevista.

In ogni caso, al di fuori di spettacoli particolari, e nell'ambito della corretta ed economica gestione, l'utilizzo dovrà essere assicurato, nelle ore di apertura del complesso sportivo, a tutti gli utenti e visitatori, considerando l'area come luogo di ritrovo ed aggregazione.

e) aree scoperte

Tutte le aree scoperte, nelle ore di apertura del complesso sportivo, dovranno essere aperte liberamente al pubblico come punto di ritrovo ed aggregazione. Il concessionario è altresì tenuto a garantire gratuitamente l'utilizzo di tutti gli impianti ai soggetti portatori di handicap ed alle persone bisognose di rieducazioni funzionali segnalati dal concedente, compatibilmente con le esigenze delle attività sportive e con le esigenze gestionali del concessionario stesso.

Art. 11. GESTIONE DEL BAR

Ai fini dell'esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Qualora non sia in possesso dei citati requisiti professionali, il Concessionario dovrà indicare un delegato o un soggetto proposto all'attività commerciale in possesso di tali requisiti, presente nella gestione dell'attività.

Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Il Concessionario deve rispettare, oltre alla vigente disciplina in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse, con particolare riferimento al rispetto di limiti e orari prescritti dalla vigente regolamentazione in materia di attività rumorose.

E' data facoltà al Concessionario, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni richiamate al successivo art. 16, di sub-affidare l'esercizio di bar a società specializzata, avente i requisiti morali e tecnico organizzativi richiesti dalla legge: in tal caso le predette autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere acquisite ed intestate a quest'ultima. Resta ferma la responsabilità in capo al Concessionario, nei confronti del Comune di SARCEDO dell'operato della società sub-appaltatrice circa il puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Il servizio bar deve essere dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità, e tenuto con la massima pulizia, igiene e decoro.

Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Il concessionario potrà, altresì, far installare distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione.

È fatto assoluto divieto di posizionamento nel bar – e comunque nell'intero impianto sportivo – di slot machine o macchinette di gioco d'azzardo, comunque denominate, con vincita di denaro o in premi.

La diffusione di musica all'estero potrà avvenire nel rispetto della normativa comunale vigente, fatte salve eccezioni derivanti dall'organizzazione di eventi e/o manifestazioni – anche extra sportive – organizzate con l'autorizzazione o in comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

Eventuali intrattenimenti, eventi o rassegne musicali potranno essere organizzati nel rispetto dei luoghi e nei limiti di disponibilità degli spazi assegnati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare, in comune accordo con il Concessionario, eventi di carattere sportivo o extra sportivo all'interno degli spazi oggetto di concessione, come meglio specificato nel successivo art. 14.

Art. 12. ORARI DI APERTURA – GIORNI DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE

Gli impianti per l'attività sportiva funzioneranno tutti i giorni di norma dalle 10:00 alle ore 23:30, salvo casi particolari e previo nulla osta del Comune. Rimane in facoltà del concessionario anticipare l'apertura al mattino quando questi lo ritenesse opportuno, nonché posticipare l'orario di chiusura alle ore 01:00 nel periodo aprile – settembre.

Il pubblico esercizio/bar, collocato all'interno della struttura sportiva, potrà essere aperto in un orario pari o inferiore all'orario di apertura dell'impianto sportivo ma non superiore. Sarà comunque necessario garantire l'apertura del bar nell'orario pomeridiano e quindi a partire dalle ore 15:00 e sino al massimo orario di apertura dell'impianto sportivo a discrezione del concessionario. Gli orari di apertura del bar dovranno essere esposti in modo visibile dall'esterno.

Il concessionario ha inoltre la facoltà di tenere chiuso l'impianto per un giorno alla settimana nel periodo maggio/settembre, fatta salva la necessità di consentire lo svolgimento di partite ufficiali o manifestazioni organizzate dal Comune e comunicate con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

Il Comune autorizza il concessionario a programmare la chiusura dell'impianto polivalente, o parte di esso, nei seguenti giorni: 01 gennaio, 06 gennaio, pasqua, pasquetta, dall'1 al 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.

L'autorizzazione di cui sopra è da intendersi non valida quando l'amministrazione comunale abbia organizzato o patrocinato manifestazioni in uno dei giorni indicati, previa comunicazione con sufficiente anticipo, di almeno 20 (venti) giorni ovvero sia prevista la disputa di gare ufficiali delle società cittadine che risultino non disputabili in altri impianti od in altre date.

Art. 13. PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno delle strutture sportive oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata alla previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale spetteranno per intero al Concessionario, fermo restando a suo carico l'onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Alle associazioni e società sportive, con sede in Sarcedo, il concessionario consente l'uso del 50% (cinquanta per cento) dei predetti spazi pubblicitari, da posizionare in accordo con il concessionario stesso. Tale diritto potrà essere esercitato dalle associazioni e società sportive entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. Resta salva per il concessionario la possibilità di gestire direttamente gli spazi non impegnati entro il successivo 31 marzo.

Il Comune si riserva di utilizzare n. 2 (due) spazi all'interno dell'impianto polivalente per l'apposizione della dicitura "Comune di Sarcedo".

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di utilizzo esclusivo degli spazi pubblicitari nell'ambito delle iniziative dallo stesso organizzate, fatta salva la permanenza della pubblicità fissa.

Il presente contratto disciplina ed autorizza soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni pubblicità a sfondo sessuale o propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il Comune si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò dia diritto al concessionario di richiedere qualsiasi tipo di risarcimento.

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l'attività pubblicitaria e dovrà fornire tutti gli elementi per l'accertamento e la riscossione del tributo comunale. A tal fine il concessionario consentirà agli incaricati dell'ente Comune di eseguire visite e sopralluoghi per verificare il puntuale rispetto delle clausole della presente convenzione.

Il concessionario risponderà per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all'interno e all'esterno dell'impianto polivalente, a persone, a cose e alla sua struttura interna ed esterna.

Il concessionario ha la facoltà di collocare degli elementi pubblicitari nella palestra, nei campi da calcetto/tennis, conformemente ai seguenti criteri:

- ogni forma pubblicitaria non dovrà arrecare ostacolo o disturbo alla visibilità dalle tribune e/o nei campi da gioco;

- nessuna forma di pubblicità potrà essere collocata all'esterno della palestra nei vani porticati e nelle aree scoperte di pertinenza, fatta salva quella relativa al locale bar;

- all'interno della palestra la pubblicità potrà essere collocata esclusivamente nelle pareti perimetrali del campo da gioco e tribune, nonché all'interno del locale bar, adottando sistemi di ancoraggio non invasivi per la struttura dell'immobile;

- nei campi da calcetto/tennis, la pubblicità potrà essere collocata lungo le reti di recinzione.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente.

Art. 14. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE

Compatibilmente con le proprie esigenze, il Concessionario si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale gli impianti sportivi- affidati in gestione, per un numero di 10 (dieci) giornate annuali, per attività sportive, sociali, culturali, celebrative – anche in collaborazione con l'associazionismo locale – nei giorni ed in orari concordati tra le Parti senza pregiudizio per le attività programmate. Il Comune ne darà avviso al concessionario in tempo utile per non creare sovrapposizioni alla programmazione stabilita. Per uso gratuito s'intende la libera e piena disponibilità degli impianti e delle attrezzature presenti negli impianti stessi senza onere alcuno per il Comune di Sarcedo anche in quanto a spese energetiche, di pulizia, custodia e vigilanza, che rimangono a carico del concessionario.

Art. 15. PENALITA' RELATIVE ALLE MODALITA' DI GESTIONE E D'USO DEGLI IMPIANTI

Salvo che il fatto non costituisca più grave mancanza o reato – e fatta comunque salva l'applicazione di diversa sanzione prevista da altre e specifiche norme di legge (anche penali) di regolamento o di atto amministrativo – in caso di violazioni ad obblighi di legge, di regolamento o di atto amministrativo, come anche in caso di mancato o irregolare o parziale svolgimento della gestione o, comunque, in caso di violazione o infrazione agli impegni assunti con il presente atto, il Comune potrà applicare nei confronti del concessionario una penale pecuniaria compresa tra un minimo di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) ed un massimo di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00). La penale dovrà essere versata nei modi e nei termini stabiliti dal Comune. Il Comune provvederà alla formale contestazione dell'inadempienza per iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla contestazione dell'inadempienza, il concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorrenti da quello successivo al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il Comune irrogherà la sanzione ed il concessionario dovrà provvedere al pagamento della penale nel termine che gli sarà fissato. In caso di mancato o parziale o irregolare pagamento delle penali da parte del concessionario, il Comune – a sua esclusiva discrezione e scelta – potrà autonomamente decidere di rivalersi sulla cauzione definitiva (che, nel termine di 30 (trenta) giorni, dovrà essere reintegrata dal Concessionario) o di procedere alla riscossione coattiva, ai sensi di legge.

Alla sanzione vanno sommati i costi eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la soluzione dell'inadempimento o dell'inosservanza, debitamente documentati.

L'eventuale recesso del concessionario, anteriore alla scadenza naturale del contratto, comporta l'automatico incameramento dell'intero ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Art. 16. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, prima dell'inizio dell'esercizio del servizio, il Concessionario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale per l'intero periodo di durata della concessione secondo le modalità previste e stabilite dagli artt. 53 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia definitiva qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene.

Art. 17. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONI

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dell'impianto sportivo e del bar in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro

accorgimento al fine di evitare rischi o danni alle persone, cose o animali.

Il Concessionario esonera il Comune di Sarcedo da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi compresi i prestatori di lavoro, comunque provocati dalle attività e dai servizi oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo, il Concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T./O.) con massimale per sinistro, senza limiti per anno, non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni cinquecentomila euro). La polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile verso terzi nell'ambito della gestione ed erogazione del servizio oggetto del contratto. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Concessionario sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del Comune.

La polizza RCT/O dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime/clausole:

- prevedere la copertura per i sinistri/danni verificatisi in occasione e/o durante la durata del contratto, indipendentemente dalla data in cui si manifestasse il danno e/o dalla data in cui vengano avanzate richieste risarcitorie e/o pretese a qualsiasi titolo;
- essere stipulata o estesa anche con riferimento al contratto specifico di cui trattasi, prevedendo espressamente tutte le attività oggetto del contratto stesso;
- prevedere la qualifica di terzo in capo al Comune;
- prevedere la rinuncia da parte della compagnia assicuratrice alla rivalsa/surrogazione per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi e/o per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti/collaboratori/incaricati, delle società controllate/collegate/consociate, fatti salvi i casi di dolo;
- prevedere la pattuizione secondo cui eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non potranno essere opposti al Comune o a terzi;
- prevedere la copertura per i danni da incendio ed eventi simili, nonché per il rischio locativo derivante dalla concessione/gestione dei beni di cui al presente contratto.

Il Concessionario risponderà personalmente e direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della polizza.

Qualora il Concessionario sia già in possesso di polizza avente le caratteristiche indicate dovrà darne dimostrazione al Comune e dovrà produrre un'appendice alle stesse che precisi che la polizza è efficace anche per il servizio oggetto del presente contratto, richiamandone i termini, l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale.

Si precisa che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia di tutte le polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e/o in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi delle polizze di cui al presente articolo, verrà dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente incameramento di eventuali cauzioni/fideiussioni prestate e/o con applicazione di eventuali penali, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune.

Il Concessionario si obbliga ad informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Sono fatte salve eventuali polizze obbligatoriamente previste per legge, quali la copertura RCA in caso di utilizzo di autoveicoli, e le garanzie di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Copia della polizza e della relativa quietanza di cui sopra dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula del contratto; la quietanza annuale dovrà essere trasmessa entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza annua della polizza. Per quanto non coperto dalla polizza assicurativa, il Concessionario sarà unico responsabile, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto.

Art. 18. SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammessa la sub-concessione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e/o fatti che ne dovessero derivare.

Pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune di Sarcedo è vietato cedere il contratto.

È nullo l'accordo con cui il Concessionario affida a terzi l'integrale esecuzione della attività oggetto di concessione.

Art. 19 PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 36/2023 il Comune verifica lo stato di conservazione, di manutenzione e di pulizia degli impianti, ed in genere il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato ed al contratto di affidamento, attraverso il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione che potranno comunque avvalersi della collaborazione di incaricati scelti a loro discrezione.

È in facoltà del responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento ispezioni, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.

Il responsabile unico del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per la prosecuzione della gestione.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il concessionario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, negligenze e similari. Nello specifico, l'Amministrazione Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- b) mancata o parziale o difforme esecuzione o svolgimento del Programma di manutenzione e di gestione degli impianti o del Piano delle attività tecnico-sportive e socio-culturali o del Piano delle migliorie e degli investimenti, come proposti/offerti in sede di gara;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nello svolgimento della gestione;
- d) mancato pagamento del canone;
- e) mancata applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- f) mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della spesa;
- g) mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere, inclusa la mancata ottemperanza alle sanzioni;
- h) sospensione dei servizi da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- i) subappalto, anche parziale, non previsto o autorizzato;
- l) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle

leggi vigenti e nei contratti e accordi collettivi nazionali o territoriali;

m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie a tutela del personale.

n) grave e reiterata compromissione dell'igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e delle aree, del decoro dell'intero complesso sportivo-ricreativo.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, il Concessionario incorre nella perdita della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni a lui imputabili e ferma restando l'applicazione delle altre o più severe sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia.

Il Comune si riserva la facoltà – in caso di grave inadempienza del concessionario – di esercitare direttamente il servizio entrando nelle disponibilità dei mezzi necessari (immobili, attrezzature, ecc.) in modo che il pubblico servizio possa essere svolto senza interruzioni, impregiudicata ogni questione e controversia con il concessionario.

Nei casi di risoluzione anticipata, il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità né rimborso.

Art. 21. RECESSO

Il Comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'esecuzione delle relative prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, che dovrà pervenire al Concessionario almeno 20 (venti) giorni prima della data di recesso.

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione dell'impianto sportivo (complessivamente inteso) per tutta la durata dell'affidamento, salvo cause di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi dovrà essere preventivamente data comunicazione al Comune. Il diritto di recesso, riconosciuto al Concessionario, comporta l'automatico incameramento dell'intero ammontare della polizza fideiussoria definitiva di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

Art. 22. CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, per la definizione delle controversie tra il Comune e il Concessionario derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario aggiudicatario del servizio.

Art. 24. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti la concessione in oggetto, il Concessionario assume gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010.

Il Concessionario dovrà comunicare al Comune di Sarcedo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Art. 25. PROTOCOLLO DI LEGALITA' E PATTO DI INTEGRITA'

Il Concessionario si impegna a rispettare, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, tutte le clausole contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", siglato a Venezia in data 17.09.2019 dal Presidente della Regione del Veneto, dai Prefetti delle Province venete, dal Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto, recepito dal Comune di Sarcedo con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05.11.2020 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

Il Concessionario e il Concedente si impegnano, altresì, a rispettare tutti gli obblighi contenuti nel "Patto di integrità", Allegato E alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" (paragrafo 2.3.9 Lett. M) della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con doppia deliberazione della Giunta (n.56/2023 e 63/2023) del Comune di Sarcedo, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti -Prevenzione della corruzione.

Art. 26. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Il Concessionario è tenuto ad osservare i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, come modificato con D.P.R. 13.06.2023, n. 81, nonché i contenuti del Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di Sarcedo con deliberazioni di Giunta n. 100 del 30.11.2023 e n. 112 del 28.12.2023, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali, e di accettarli integralmente, impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed ai propri eventuali subfornitori.

La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte del Concessionario, o dei suoi dipendenti, collaboratori e subfornitori, costituisce inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto e dà luogo all'applicazione di una penale nella misura del 5 (cinque) per cento dell'importo netto contrattuale. In caso di violazioni gravi e reiterate dei suddetti Codici, il contratto sarà risolto di diritto e verrà applicata a carico del Concessionario una penale nella misura del 10 (dieci) per cento dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno sofferto dal Comune. Il Concedente, verificate le eventuali violazioni, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà secondo quanto stabilito nei periodi che precedono.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il contratto, dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune committente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il Concessionario si impegna, altresì, a non concludere contratti di lavoro con i soggetti suindicati, né a conferire incarichi ai medesimi. La trasgressione del divieto comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di legge, nonché la risoluzione di diritto del presente contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) sul trattamento dei dati personali, il Comune di Sarcedo informa il Concessionario che tratterà i dati personali a lui afferenti esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente contratto, nonché della rendicontazione del medesimo e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

I dati personali del Concessionario, conosciuti e trattati in relazione alle finalità suindicate, sono raccolti presso il Comune di Sarcedo con sede in Via Roma, 17, 36030 Sarcedo (VI).

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate agli scopi predetti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di commesse pubbliche ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Titolare per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa loro designazione in qualità di Responsabili del trattamento, e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Concedente soltanto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il Titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Concessionario interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili col Regolamento stesso. In particolare, il Concessionario ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Concedente informa il Concessionario che “Titolare” del trattamento è il Comune di Sarcedo con sede in Via Roma, 17, 36030 Sarcedo (VI), e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, i delegati del Titolare, incaricati del suddetto trattamento, sono la dott.ssa Rossi Lucia, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, e, per ciò che riguarda i flussi finanziari e l’esecuzione del contratto, la Dott.ssa Frida De Michele, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e di DEC.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono: dpo@comune.sarcedo.vi.it.

Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario viene, altresì, designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati particolari e giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del G.D.P.R. nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 28. RINVII

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto e nella documentazione di gara, si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nel Codice Civile, nonché a tutte le leggi e i regolamenti in vigore in materia.